

## **AUDIZIONE**

### **UISP Aps – Unione Italiana Sport Per tutti**

nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 49 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40).

Parere ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14) assegnato alle Commissioni 7a e 10a riunite.

**XIX LEGISLATURA**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**COMMISSIONI RIUNITE**

**VII COMMISSIONE**

**CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA**

**X COMMISSIONE**

**AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE**

**MEMORIA**

**11 luglio 2023**

**Buongiorno Sig. Presidente,  
Senatrici, Senatori,  
componenti della VII e della X Commissione,**

grazie per l'invito e per l'opportunità oggi concessa oggi alla UISP, Ente di promozione sportiva, Associazione di Promozione sociale e Rete associativa nazionale, nel potersi esprimere nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 49, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, 36, 37, 38 e 39 e 40.

In considerazione del tempo a disposizione, abbiamo preparato una memoria abbastanza articolata, che pertanto riuscirò ad esporre solo parzialmente, seguendola come traccia per i punti principali, sui decreti 36 e 39, memoria che depositeremo in formato digitale agli atti delle Commissioni, appena terminata l'audizione.

È sempre bene ricordare come la maggior parte delle organizzazioni sportive si sia avvalsa negli anni del c.d. compenso sportivo, un istituto qualificato esclusivamente sotto il profilo fiscale - come reddito diverso - non soggetto a ritenute fiscali fino a diecimila euro annui complessivi e non soggetto ad alcuna contribuzione previdenziale e assicurativa. Essendo privo di una definizione giuslavoristica, l'istituto è stato soggetto ad interpretazioni non uniformi tra chi affermava la possibilità di qualificarlo come rapporto di lavoro speciale, diverso da quello autonomo e subordinato, e la Corte di Cassazione che lo ha qualificato come lavoro da assoggettare a tutele previdenziali e assicurative quando la prestazione presenta i connotati della professionalità, ancorché caratterizzata dalla marginalità del reddito prodotto (orientamento ormai consolidato da quasi quaranta sentenze emanate tra la fine del 2021 ed il 2022).

Si avvertiva pertanto la necessità sia di disporre di un quadro normativo chiaro, per non lasciare le organizzazioni nell'incertezza e nel contenzioso, che di garantire tutele ai lavoratori dello sport, una necessità tra l'altro esplosa durante il periodo dell'emergenza pandemica, tenendo sempre presente la specificità unica dell'ambito sportivo.

Preliminarmente esprimiamo **apprezzamento per il lavoro del Governo che ha condotto allo Schema di ulteriore decreto correttivo** in esame in queste settimane, **così come per il lavoro delle Commissioni parlamentari competenti, di Senato e Camera dei deputati**, che, siamo certi, anche dopo il positivo iter dell'indagine conoscitiva avviata alla Camera lo scorso 31 gennaio, contribuiranno a migliorare ulteriormente i testi normativi, soprattutto per quanto riguarda la riforma del lavoro nelle associazioni e società sportive, contenuta nel combinato disposto dei decreti legislativo 36 e 39 del 2021.

Un percorso senza dubbio lungo e tortuoso, avviato con la **legge delega 86 del 2019**, la cui finalità era quella di delegare all'esecutivo il compito di intervenire per un **rinnovamento strutturale del modello giuslavoristico sportivo italiano e, più in generale, del quadro complessivo dell'ordinamento sportivo italiano**, tenendo al centro il **principio fondamentale della specificità dello sport**.

Un percorso che l'Uisp ha seguito attivamente, con l'obiettivo di migliorare i testi normativi, non perdendo mai di vista l'obiettivo generale di arrivare ad un vero e concreto riconoscimento del valore sociale dello sport, nel rapporto con i governi che si sono succeduti, le forze parlamentari, le direzioni ministeriali, il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, il Coni, il Cip, le rappresentanze del sistema sportivo, il Forum del Terzo Settore, le

reti sociali, e, non da ultimo i Sindacati, che riteniamo debbano essere coinvolti maggiormente nel percorso.

Si tratta senza dubbio di una **riforma importante, un cambiamento epocale** nato dall'esigenza di dare **piena legittimità e giuste tutele** alle **centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici sportivi, che devono essere accompagnati**, insieme alle **associazioni e alle società sportive**, pensiamo soprattutto alle più piccole che si reggono sul volontariato, senza tralasciare il fondamentale aspetto delle **semplificazioni**, che devono restare tra le priorità, per assicurare stabilità e sostenibilità economico-amministrativa al sistema sportivo.

**Apprezziamo gli sforzi profusi dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dalla ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone**, che hanno lavorato, di concerto, con i propri Dipartimenti e Direzioni, ad **ulteriori integrazioni e miglioramenti della riforma**, e le diverse novità introdotte, tra cui la **semplificazioni** degli adempimenti, il potenziamento del Registro tenuto dal Dipartimento per lo Sport con l'aggiunta di nuove funzioni, la previsione di norme specifiche per i giudici di gara e per i dipendenti pubblici, l'intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile, la creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, per cui ci mettiamo sin d'ora a disposizione.

Possiamo senza dubbio affermare che **il movimento sportivo di base è stato ascoltato con attenzione** e che la maggior parte delle molte considerazioni e richieste formulate dall'Uisp, tra "primo" e "secondo" decreto correttivo, sono state accolte.

Non possiamo però non sottolineare come la ricerca della sostenibilità economica dei costi del lavoro sportivo, all'interno di una filiera tremendamente colpita dalla pandemia e dalle ulteriori emergenze e crisi (energetica e non solo) che si sono addizionate, non possa essere esclusivamente perseguita attraverso l'applicazione di aliquote previdenziali e relative riduzioni, che, nei fatti, non garantiscono, in prospettiva, quelle che invece dovrebbero essere eque tutele pensionistiche.

**Ringraziamo anche la viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci**, per l'attenzione sin qui manifestata nei confronti del percorso di riforma legislativa del sistema sportivo e del terzo settore, auspicando una ancora maggiore ammonizzazione ed una ulteriore interazione tra Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Auspichiamo inoltre che prosegua e si rafforzi l'attenzione di respiro interministeriale, dai **Contratti nazionali**, compresa la **fattispecie delle cococo**, alla determinazione delle **mansioni dei lavoratori rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, la cui **validazione**, a nostro avviso, dovrà essere prevista **presso l'Autorità di Governo/Dipartimento per lo Sport**, per evitare applicazioni errate delle norme e "storture" che iniziano a comparire e che vanno invece da subito contrastate. Di contro si creerebbero "fenomeni di concorrenza sleale", soprattutto fra Enti di Promozione sportiva, oltre ad evidenti e non sostenibili differenze di profili e di assoggettamenti semplicemente cambiando l'Organismo nazionale di affiliazione.

Sicuramente si tratta di una riforma che avrà bisogno di un “**rilascio progressivo**”, così come del resto già previsto dal ministro Abodi, e di una continua manutenzione, così come, aspetto non secondario, avrà bisogno di **idonei interventi di sostegno economico**.

Su questo punto cogliamo l'occasione per sensibilizzare il legislatore sulla **necessità di prevedere coerenti misure che attutiscano il carico economico relativo alla previdenza in capo a lavoratori, lavoratrici, associazioni e società sportive, nonché agli stessi organismi affilianti**. Su questo punto si è parlato molto, nei mesi scorsi, di misure che sarebbero state previste da uno specifico decreto, addirittura per abbattere totalmente i costi dell'impatto della contribuzione, misure che oggi parrebbero però non essere più presenti nell'agenda dell'Esecutivo. Su questo punto manifestiamo molta preoccupazione.

---

**Di seguito alcune proposte di emendamento e di chiarimenti:**

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO LEGATA ALLA MODIFICA STATUTARIA**

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.»;

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023. **Le modifiche statutarie sono sempre esenti dall'imposta di registro e possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.**»;

---

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO O DI DOCUMENTO DI PRASSI SULLA DESTINAZIONE URBANISTICA**

«Art. 7-bis - (Locali utilizzati) – 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.»

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

La formulazione potrebbe restare invariata ma sarebbe opportuno dare una diversa interpretazione della norma che, si ricorda, attiene all'aspetto urbanistico e non introduce agevolazioni fiscali. Si ritiene infatti che la locuzione "attività produttiva" sia collegata allo svolgimento di attività produttive (come potrebbe essere un laboratorio di costruzione di barche a vela) che ha un impatto urbanistico a differenza dell'eventuale svolgimento di una attività di ristorazione o di un corner con abbigliamento sportivo all'interno dell'impianto sportivo.

---

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO SULLE ATTIVITA' DIVERSE PER GLI ETS

### Art. 9 - Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1 **e sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti delle attività secondarie di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017 con riferimento agli Enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

---

## RICHIESTA DI CHIARIMENTO

16. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo»;

Nota bene: l'estensione dei soggetti beneficiari alla generalità dei soggetti dell'ordinamento sportivo è da accogliere con favore ma sarebbe opportuno chiarire che si intendono le persone tesserate ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

---

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO SUI RIMBORSI AI DIRETTORI DI GARA

16. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti **possono essere riconosciuti rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti **possono essere riconosciuti rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

Motivazione: l'erogazione di rimborsi forfettari è preclusa agli enti del terzo settore.

---

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO SULLA SOGLIA ORARIA SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

All'articolo 28, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

Nota bene: viene innalzata da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni in ambiente del contratto, entro la quale, in presenza di ulteriori requisiti recati dall'art. 28 comma 2, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Si segnala la necessità di prevedere un monte ore annuale, considerata la specificità e la "stagionalità" di molte attività e discipline sportive.

---

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO SULLA COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE**

Il D.Lgs. 36/2021 consente l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale da ricondurre nella famiglia del lavoro autonomo ma non ne disciplina gli aspetti procedurali.

Si vorrebbe conferma, a mezzo un provvedimento di prassi o attraverso l'introduzione di una puntuale disciplina nel decreto legislativo 36/2021 (all'art. 28 dopo il comma 4), relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) le collaborazioni di natura autonoma occasionale sono in ogni caso esonerate dall'obbligo di comunicazione preventiva. In tal senso si era espresso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 relativamente alle collaborazioni instaurate sia da ASD che da SSD;
- 2) la circostanza che l'eventuale insorgere dell'onere contributivo per complessivo superamento dei 5.000 euro implica l'applicazione delle stesse regole previste per le collaborazioni coordinate e continuative.

---

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO RELATIVO ALLA GRATUITA' DELLA CARICA ELETTIVA**

Si propone di inserire all'art. 29 l'ultimo capoverso

1. Le società e le associazioni sportive [dilettantistiche], le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei

volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. **L'assolvimento di una carica elettiva a titolo gratuito non implica l'automatica assunzione della qualifica di volontario.**

(Nota bene: sono tanti i casi in cui un lo stesso tesserato si trova a ricoprire una carica elettiva e contemporaneamente un ruolo tecnico).

---

### **RICHIESTA INTERVENTO DI CHIARIMENTO SU SVOLGIMENTO ATTIVITA' AGONISTICA, DIDATTICA, FORMATIVA, FISICA O MOTORIA**

L'articolo 38 del D.Lgs. 36/2021 introduce un importante principio affermando che:  
"1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria".

Si ritiene opportuno un intervento di prassi che chiarisca come la definizione contenuta nell'articolo 2 di

"a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";

debba essere intesa nel senso che le organizzazioni sportive dilettantistiche possono svolgere alternativamente attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

---

### **QUESTIONE INAIL**

Mantenendo inalterato il decreto correttivo, sarebbe opportuno lavorare sul decreto attuativo della disciplina INAIL relativamente ai seguenti aspetti:

- 1) differenziazione del premio in ragione del rischio della specifica disciplina, eventualmente raggruppando le attività codificate nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in tre macrocategorie a rischio basso, medio e alto;
- 2) definire la procedura di comunicazione INAIL attraverso il RAS, soprattutto se resta in vigore l'esenzione dalla comunicazione preventiva per i compensi inferiori ai 5.000 euro mentre la tutela assicurativa viene contemplata a prescindere dall'entità del compenso.

Si segnala che il "tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l'aliquota applicabile", così come indicato dallo schema di correttivo in esame, trova criticità nelle garanzie assicurative presenti nelle singole polizze assicurative stipulate in nome e per conto dei propri tesserati dagli Organismi sportivi nazionali, che pur rispettando le prescrizioni del DPCM sulle coperture assicurative obbligatorie degli sportivi dilettanti, presentano garanzie molto differenti da organismo a



organismo (Nota bene: le garanzie prestate sugli infortuni, in alcune discipline, passano anche dal 3 al 10% dell'invalidità permanente).

---

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO RELATIVA ALLA PERSONALITA' GIURIDICA**

L'attuale formulazione della disciplina della personalità giuridica si presta ad alcune criticità:

- 1) c'è chi ritiene necessario introdurre un patrimonio minimo come condizione per richiederla. In realtà non si ritiene necessario, come d'altro canto previsto in ambito societario, ma è indispensabile specificare che non può essere inferiore ad un euro;
- 2) dovrebbe essere introdotto l'obbligo di pubblicazione del bilancio sul Registro delle attività sportive dilettantistiche, prevedendo possibilmente che sia approvato nel rispetto di uno schema ministeriale;
- 3) dovrebbe essere disciplinata la condizione delle ASD già in possesso della personalità giuridica;
- 4) dovrebbe essere disciplinata la ricostruzione del patrimonio;
- 5) dovrebbe essere eventualmente disciplinato l'obbligo, in capo ai relativi amministratori, di conservare l'integrità del patrimonio sociale (analogamente a quanto previsto dall'art. 2394 del Codice civile) per proteggere l'interesse di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti del sodalizio sportivo e conseguentemente i comportamenti da adottare quali, ad esempio, l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'ente finalizzati a monitorare, e a rilevare tempestivamente, situazioni patologiche che potrebbero pregiudicare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari necessari a garantire la continuità della vita associativa.

Si ritiene pertanto opportuno modificare l'attuale formulazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021

“Art. 14 - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6”.

con la seguente formulazione:

“Art. 14 - Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

1-bis. Per le associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte del gestore del Registro, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad un euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo amministrativo è tenuto ad adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'ente finalizzati a monitorare, e a rilevare tempestivamente, situazioni patologiche che potrebbero pregiudicare il mantenimento degli equilibri economici e finanziari necessari a garantire la continuità della vita associativa

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3 è inferiore ad un euro, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6”.

Inoltre, ancora alcune riflessioni e considerazioni di carattere generale:

#### ● Titolari di partita IVA

Si ritengono necessari chiarimenti rispetto alle seguenti situazioni:

- a) **che un titolare di partita iva che si configura sia come lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo che come lavoratore autonomo in altro ambito possa applicare**, con riferimento alle attività sportive dilettantistiche, le **agevolazioni fiscali e contributive del lavoro sportivo** e applicare le regole ordinarie con riferimento al fatturato imputabile allo svolgimento delle altre attività;
- b) **che un lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo possa applicare il regime forfettario** e quindi liquidare le imposte nella misura del 5 o 15% per l'importo che supera i 15.000 euro complessivi annui.

#### ● Dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi

Si ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla possibilità, o meno, in capo a tali lavoratori di sommare alla fascia di esenzione di 15.000 euro, la quota di detrazione per reddito da lavoro dipendente e assimilato di 8.145,00 euro.

#### ● Controlli sanitari dei lavoratori sportivi e sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro

**Fermo restando**, ovviamente, **il rispetto delle misure preventive** per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano, con l'obiettivo di **evitare o comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti**, si propongono alcuni quesiti:

**-Su queste materie sono stati fatti i giusti (e indispensabili) approfondimenti, tenendo anche presente la richiamata specificità del comparto sportivo?**

**-Su queste materie sono stati fatti i giusti (e indispensabili) approfondimenti, in tema di impatto economico e gestionale?**

**-Si ritiene che le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, meglio noto come Testo unico sulla sicurezza** (a partire dalla redazione del DVR, tenuta delle schede sanitarie, nomina del RSPP, del preposto, degli addetti al primo soccorso e, in alcuni casi, del medico competente, etc.) **siano compatibili con la specificità del comparto sportivo, con i regolamenti tecnici delle attività e delle discipline sportive?**

(Nota bene: non sfuggirà al legislatore, tra l'altro, che nel nostro Paese spesso si opera in impianti sportivi (la cui proprietà è nella maggior parte dei casi pubblica) non a norma

(tematica su cui andrebbe avviata una seria riflessione anche in relazione alle attività sportive a cui partecipano persone con disabilità).

**-Non si potrebbe ritenere valida anche come visita di idoneità alla prestazione lavorativa (ossia, quella che dovrebbe essere rilasciata dal medico del lavoro), la certificazione sanitaria per la pratica agonistica di una disciplina sportiva rilasciata dal medico sportivo?**

#### ● Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche

Il **Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche** (in breve, RAS) supererà del tutto il c.d. Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, evitando così duplicazioni ad oggi ancora in essere (N.B. ad oggi i due Registri non solo richiedono un doppio inserimento di dati ma, nel caso delle attività sportive e didattiche, presentano richieste non uniformi), promuovendo una rinnovata collaborazione che dovrà trovare un suo equilibrio, attraverso una più puntuale definizione delle funzioni, tenendo presente che anche queste semplificazioni contribuiranno a ridurre costi gestionali ed amministrativi a carico degli organismi sportivi, delle associazioni e delle società sportive.

**Con riferimento alle funzioni assolte dal RAS ed al suo funzionamento, si ritiene necessario tenere presenti i seguenti aspetti:**

- necessità di definire il **procedimento di accreditamento delle discipline sportive regolamentate dagli Organismi sportivi, superando quelle ad oggi riconosciute ammissibili esclusivamente dal CONI.**

Si ritiene che il RAS **dovrà essere strumento a servizio dell'attività sportiva, motoria, svolta in qualsiasi forma, atteso che per sport si intende ora «qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».** A tal fine si richiede se:

**a) sarà il Registro ad accogliere le istanze degli Organismi sportivi affilianti?**

**b) quale sarà la procedura?**

**c) l'inserimento della disciplina nell'elenco avrà effetti per tutti gli organismi sportivi?**

**d) verrà il Registro ulteriormente implementato nel dialogo con i gestionali informatici già in essere dei singoli Organismi sportivi?**

(Nota bene: riguardo le semplificazioni previste dal nuovo correttivo per arbitri e giudici sarebbe fondamentale prendere l'interoperabilità tra RAS e gestionali informatici degli Organismi sportivi, anche in considerazione dell'elevatissimo volume di gare ed eventi competitivi in capo ai livelli territoriali degli Enti di Promozione sportiva).

- si ribadisce la necessità di ottenere chiarimenti in merito all'**iscrivibilità nel Registro dei sodalizi che svolgono indifferentemente attività sportiva o attività didattica**, nel rispetto dell'art. 38, comma 1bis del D.Lgs. 36/2021, della stessa definizione di sport sopraindicata e

di un vasto **ambito sportivo che vede accanto ad associazioni e società sportive impegnate esclusivamente in attività didattica** (si pensi ad esempio a chi organizza i corsi di ginnastica per la salute), **realità impegnate esclusivamente in attività sportive** (si pensi, sempre a titolo esemplificativo ai sodalizi dell'atletica leggera-podismo);

-la legge delega impone **semplificazione**, il che implica non chiedere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione (ex art. 18 L.241/1990) e razionalizzare gli adempimenti e la gestione dei diversi Registri. In questa ottica si ritiene necessario:

- garantire agli enti iscritti nel RUNTS la possibilità di **isciversi al RAS con modalità semplificate** (procedura da assicurare anche nel caso di percorso inverso), ossia prevedendo che sia il RUNTS a trasferire le informazioni al RAS, analogamente a quanto contemplato per le imprese sociali iscritte nel Registro imprese che invia i dati al RUNTS (ex art. 11 D.Lgs.117/2017 e D.M. 106/2020). In questo modo le organizzazioni dovrebbero limitarsi a integrare soltanto le informazioni mancanti;
- l'opportunità di fornire - per le associazioni sportive interessate a beneficiare del **cinque per mille** che non siano anche enti del terzo settore – le informazioni utili per dimostrare la sussistenza dei relativi requisiti: sarebbe sufficiente prevedere un *flag* per identificare il settore giovanile ed un altro *flag* per specificare se si svolge prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o di attività nei confronti di soggetti svantaggiati corredato poi dai dati delle attività svolte);

-relativamente alle c.d. **“associazioni/società di secondo livello”** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; quelle che esercitano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione – così come indicato dal vigente Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del RAS) a cui è giustamente **preclusa l'iscrizione al Registro**, si richiede di **rafforzare tale prescrizione e di avviare le opportune verifiche**, al fine di superare “inciampi”, definiamoli così, ancora esistenti all'interno degli Organismi sportivi, sull'utilizzo appunto di secondi livelli, che permettono un **uso “improprio” della fiscalità di vantaggio** e che spesso conducono anche a **discutibili approcci formativi ed operazioni sleali di tesseramento**, messe in atto nel rapporto con associazioni, società sportive e soci.

Si prosegua allora anche sulla strada della **certificazione dei bilanci** degli Organismi nazionali, tra l'altro bilanci che, essendo tutti gli EPS qualificati anche come Enti di Terzo Settore (nella loro totalità, Associazioni di Promozione Sociale), nei prossimi mesi saranno disponibili pubblicamente sul RUNTS.

## • Una riflessione sull'IVA

Apparentemente un tema fuori dal perimetro dello schema di decreto in esame, si ritiene invece importante segnalarlo per la sua ricaduta in termini amministrativi ed economici sull'intero comparto sportivo e, più in generale, del terzo settore.

**Dal 1° luglio 2024**, infatti, terminata l'ulteriore proroga (prevista dalla conversione in legge del Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 luglio), **anche le associazioni saranno di fatto assoggettate al regime IVA**, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in virtù **dell'entrata in vigore**, già prorogata, delle **disposizioni di modifica dell'Iva** (art. 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* DL n. 146 del 2021, da ultimo modificato dal Decreto Legge 10 maggio 2023 n. 51), con il **passaggio dall'attuale regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci**, associati che mutualmente condividono beni e servizi, in un modello più simile a quello dell'autoconsumo che a quello dello scambio, che è invece è tipico del mondo imprenditoriale.

Tale variazione, inoltre, solo apparentemente neutra economicamente, comporta invece **costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti amministrativi e burocratici, molto rilevanti per gli enti non commerciali.**

Il prossimo 1° luglio entrerà quindi in vigore il nuovo articolo 10 del decreto IVA (DPR 633/1972) che testualmente riporta:

“L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva: 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”

Questo implica l'assoggettamento ad IVA dei servizi sportivi resi da SSD – nonostante siano soggetti senza scopo di lucro e nonostante la normativa comunitaria consenta anche a tali realtà di accedere al regime di esenzione – oltre al rischio, non remoto, che sia contestata l'esenzione IVA alle associazioni sportive dilettantistiche che non riescano ad assolvere alla prova di *“non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva”*.

Occorre inoltre, in ambito sportivo, **tenere presenti anche i pronunciamenti dell'Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in tema di sport/attività economiche/nozioni di impresa, pubblicati in questi giorni.**

Trattandosi di un provvedimento elaborato ed approvato per cercare di avviare a soluzione una procedura di infrazione dell'Unione Europea avviata nell'ormai lontano 2008 riguardante diverse aspetti inerenti l'IVA e quindi non facilmente modificabile, **si ritiene opportuno che il legislatore attenzi il problema con la giusta attenzione.**

Infine, in riferimento ancora all'articolato del D.Lgs. 36/2021, **si ritiene opportuno segnalare tecnicamente la necessità di apportare alcune ulteriori integrazioni** (inserite in **grassetto**), si tratta per lo più di sanare la mancanza degli EPS quando vengono indicati soltanto due categorie degli Organismi sportivi, le FSN e le DSA, così come di seguito indicato:

<b>Art. 2 - Definizioni</b>	
<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
mm) Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;	mm) Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate, <b>dagli Enti di Promozione sportiva</b> o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
<b>Nota bene:</b>	
Si rende necessario specificare anche gli EPS.	
Si ritiene poi opportuno integrare le definizioni stabilite dall'art. 2 con le seguenti:	
- <b><u>attività didattica: i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o organizzati dalla Associazione/Società sportiva dilettantistica;</u></b>	
- <b><u>attività formativa: l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati realizzata dall'Organismo sportivo anche in collaborazione con le associazioni e società sportive affiliate, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.</u></b>	

<b>Art. 7 – Atto costitutivo e statuto</b>	
<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	f) L'obbligo di redazione <b><u>del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio delle associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque</u></b>

	<b><u>denominate, inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita per gli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 tenuto conto delle specificità delle associazioni sportive.</u></b>
--	---

Nota bene:

L'attuale formulazione della lettera f) disponendo l'obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari determina incertezza legislativa e indeterminatezza nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti per soci, soggetti vigilanti e pubbliche amministrazioni in genere: la dizione rendiconti economico-finanziari non ha specifico significato contabile e può essere applicata in tanti modi riducendo il contenuto informativo della comunicazione di bilancio. Al contrario la nuova formulazione permette un riferimento univoco alla normativa del terzo settore che si ritiene applicabile atteso che la riforma dell'ordinamento sportivo introduce anche per i sodalizi sportivi la nozione di attività principale e secondaria.

**Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.	4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni <b><u>dandone comunicazione anche all'Organismo o agli Organismi sportivi affiliati.</u></b> Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Nota bene:

L'integrazione si rende opportuna per valorizzare il ruolo degli Organismi sportivi affilianti in termini di supporto alle affiliate.

**Art. 25 – Lavoratore sportivo**

<b>Versione attuale</b>	<b>Versione proposta</b>
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle	3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle



<p>Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, <b><u>dagli Enti di Promozione Sportiva</u></b>, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p><u>Nota bene:</u> Si rende necessario specificare anche gli EPS.</p>	

Ringraziando nuovamente dell'opportunità, restando a Vostra disposizione, auguro buon lavoro e saluto cordialmente.

Roma, 11 luglio 2023

Tiziano Pesce  
presidente nazionale UISP Aps

[www.uisp.it](http://www.uisp.it) - [presidenza@uisp.it](mailto:presidenza@uisp.it)